



Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 14001:2004
Certified Environmental System





Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

INDICE

Parte Prima

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Parte Seconda

Art. 3 – Insegne

Art. 4 – Preinsegne

Art. 5 – Cartelli pubblicitari

Art. 6 – Striscione, locandina e stendardo

Art. 7 – Impianti pubblicitari di servizio

Art. 8 – Impianti di pubblicità o propaganda

Art. 9 – Pubblicità su cantieri e ponteggi

Parte Terza

Art. 10 – Autorizzazione

Art. 11 – Procedura per l'Autorizzazione

Art. 12 - Variazione del messaggio pubblicitario

Art. 13 – Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione

Art. 14 – Anticipata rimozione

Art. 15 – Decadenza e revoca dell'Autorizzazione

Parte Quarta

Art. 16 – Norme di rinvio

Art. 17 – Norme transitorie e di salvaguardia

Art. 18 – Entrata in vigore



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 14001:2004
Certified Environmental System





Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Parte Prima

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il Piano Generale degli Impianti come previsto dall'art. 8 del Regolamento Comunale sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni e pubblicità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 30/01/1995.

Il presente Regolamento forma parte integrante del Regolamento sulle insegne pubblicitarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 24/02/2004 e s.m.i.

Le norme del presente Regolamento disciplinano l'installazione di mezzi pubblicitari e si applicano in tutto il territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Sono mezzi pubblicitari le insegne, le iscrizioni, le targhe, i pannelli, i cartelli e le altre forme di pubblicità visiva, comprese le fonti luminose o illuminate, esposte permanentemente o effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o comunque da questi visibili.

Art. 2 – Definizioni

Per la definizione dei mezzi pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada e degli artt. 47 – 77 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite dal presente Regolamento.

Si definiscono:

- “*insegna di esercizio*”: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- “*preinsegna*”: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno. E' finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 (cinque) chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- “*sorgente luminosa*”: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- “*cartello pubblicitario*”: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- “*striscione, locandina e stendardo*”: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione





Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce per un periodo massimo di 3 (tre) mesi. Eventuali proroghe o termini diversi di validità sono valutati del tutto in via eccezionale.

- “*impianto pubblicitario di servizio*”: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e strade (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- “*impianto di pubblicità o propaganda*”: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuate secondo le definizioni precedenti, né come insegne di esercizio, né come striscione, né come locandina o standardo, né come impianto pubblicitario di servizio. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Parte Seconda Art. 3 – Insegne

Per le insegne d'esercizio si rimanda al Regolamento Comunale insegne di Esercizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 24/02/2004 e s.m.i.

Art. 4 – Preinsegne

Le preinsegne, come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 495 del 16/12/1992, dovranno essere di forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. I colori dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 78 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 a seconda della tipologia dell'attività che deve essere posizionata.

Le preinsegne dovranno rispettare le caratteristiche disposte dall'art. 49 del suddetto Decreto. In particolare:

- dovranno essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla forza del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- sagoma regolare e che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni;
- il bordo inferiore delle preinsegne, ad di fuori dei centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il posizionamento delle preinsegne dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del suddetto Decreto.

Eccezionalmente potranno essere previste eventuali deroghe per l'installazione delle preinsegne nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di cui sopra.



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Art. 5 – Cartelli pubblicitari

I cartelli pubblicitari, come previsto dal comma 1 art. 48 del D.P.R. 495 del 16/12/1992, fuori dai centri urbani, non potranno avere una dimensione superiore a 4 (quattro) metri quadrati. All'interno dei centri urbani, al fine di mantenere il decoro e l'integrità dell'arredo urbano, non potranno avere una dimensione superiore ai 2,5 metri quadrati. La superficie massima consentita per la pubblicità, in tutto il territorio Comunale, è di 200 (duecento) metri quadrati.

I cartelli pubblicitari dovranno rispettare le caratteristiche disposte dall'art. 49 del suddetto Decreto. In particolare:

- dovranno essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla forza del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- sagoma regolare e che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni;
- il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari, ad di fuori dei centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

L'apposizione di cartelli pubblicitari fuori dai centri abitati, al fine di mantenere il decoro e l'integrità dell'arredo urbano, è limitata nella viabilità storica di crinale e di supporto al sistema locale come definite nella tavola 1 (quadro generale di riferimento disciplina degli insediamenti nel territorio aperto) allegata al vigente Regolamento Urbanistico. In tali zone potranno essere installati cartelli pubblicitari ad una distanza non inferiore a 500 metri da cartelli esistenti e tra loro. Le richieste di autorizzazione per l'installazione dei cartelli pubblicitari nella viabilità storica di crinale e di supporto al sistema locale dovranno prevedere soluzioni progettuali e posizionamenti consoni al contesto paesaggistico e agricolo in cui si collocano in modo da integrare o mitigare il più possibile il mezzo pubblicitario.

Nelle aree a vincolo paesaggistico, aree di massima visibilità ed A.N.P.I.L. potranno essere concesse Autorizzazioni a condizione che sia dimostrata una particolare attenzione alla tipologia, dimensione ed inserimento nel contesto.

Il posizionamento dei cartelli pubblicitari dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del suddetto Decreto.

Art. 6 – Striscione, locandina e standardo

Gli striscioni, le locandine e gli standardi dovranno rispettare le caratteristiche disposte dall'art. 49 del suddetto Decreto. In particolare:

- dovranno essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla forza del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

- sagoma regolare e che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni;
- il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, dovrà essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata.

Il posizionamento degli striscioni, le locandine e gli standardi dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del suddetto Decreto.

Art. 7 – Impianti pubblicitari di servizio

Gli impianti pubblicitari di servizio dovranno rispettare le seguenti tipologie e dimensioni:

- Pensilina attesa autobus: la collocazione avverrà a secondo dei percorsi autobus e dei punti strategici, la distanza dal limite della carreggiata dovrà essere 0,60 m. Salvo diverse esigenze il la pensilina dovrà avere le dimensioni di 2,80 m x 1,40 m. Nelle pensiline di attesa autobus è ammessa una superficie pubblicitaria di 3 mq.
- Palina fermata autobus: la collocazione avverrà a secondo dei percorsi autobus e dei punti strategici. La palina, salvo diverse esigenze debitamente motivate, potrà avere le dimensioni fino a 1,00 m x 1,40 m e dovrà essere posizionata ad una quota minima di 1,00 m da terra. Nelle paline non è ammessa l'apposizione di pubblicità.
- Palina fermata autobus a cassettoni: la collocazione avverrà a secondo dei percorsi autobus e dei punti strategici. Le dimensioni, salvo esigenze debitamente motivate, potrà avere dimensioni fino ad 1,00 m x 1,40 m. E' ammessa la pubblicità per un massimo del 30 % della superficie.
- Orologio: l'installazione di orologi, barometri, ecc.. è consentita nei centri urbani del territorio comunale con inserimenti di eventuali pubblicità. L'apposizione di dette strutture dovrà essere inserita correttamente nel contesto in cui si colloca sia per dimensioni sia per tipologia di materiale utilizzato sia per messaggio pubblicitario in modo da non creare disomogeneità con i centri storici. La dimensione del messaggio pubblicitario potrà avere le seguenti dimensioni massime 0,30 m x 0,50 m.
- Quadro toponomastico: è consentita l'apposizione di quadri toponomastici, ad esclusione nei centri storici, con inserimento di messaggi pubblicitari. La dimensione della struttura potrà avere le dimensioni massime di 2,00 m di altezza x 3,00 m di larghezza. L'installazione di pubblicità è consentita nella misura massima del 30 % della superficie.

Art. 8 – Impianti di pubblicità o propaganda

Gli impianti di pubblicità o propaganda diversi da quelli elencati nei precedenti articoli sono soggetti al parere della Commissione Edilizia che valuterà le dimensioni, la tipologia ed i colori che si intendono installare.



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Art. 9 Pubblicità su cantieri e ponteggi

La pubblicità sui cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente con il contesto paesaggistico e con il decoro urbano. La pubblicità potrà avvenire mediante apposizione di mezzi pubblicitari esclusivamente all'interno o sulla recinzione dell'area di cantiere.

I mezzi pubblicitari, rilasciati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, hanno una validità temporanea massima di un anno e possono essere rinnovati per motivi eccezionali. Le Autorizzazioni non potranno essere rinnovate più della durata del titolo abilitativo edilizio.

I mezzi pubblicitari del presente articolo non potranno essere illuminati con luce propria.

I mezzi pubblicitari non potranno eccedere le dimensioni di 4 (quattro) metri quadrati.

Parte Terza

Art. 10 – Autorizzazione

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento è rilasciata, ai sensi del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 art. 23 e dell'art. 53 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, per il territorio comunale all'interno e all'esterno dei centri abitati, lungo le strade o in vista da essa.

Nel caso in cui la strada sia di competenza Regionale o Provinciale o A.N.A.S. l'Autorizzazione, salvo specifiche deroghe, sarà rilasciata dalle rispettive amministrazioni.

L'ufficio competente il rilascio dell'Autorizzazione è il Servizio Assetto del Territorio che rilascerà il titolo per l'installazione nei termini disposti dalla legge vigente.

L'Autorizzazione rilasciata costituisce atto legittimante all'installazione e posa in opera dei mezzi pubblicitari.

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato:

- all'acquisizione del parere della Commissione Edilizia;
- all'acquisizione del parere del Comando Polizia Municipale in merito al rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;
- all'acquisizione del parere del Servizio Lavori Pubblici nel caso in cui siano previste installazioni in aree pubbliche;
- all'Autorizzazione dell'ente competente nel caso in cui nell'area dove si intende collocare il mezzo pubblicitario insistano dei vincoli (es. Paesaggistico o Monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

L'Autorizzazione, ai sensi del suddetto art. 53, ha una validità di tre anni ed è rinnovabile. Dovrà essere intestata al soggetto richiedente.

Come previsto dall'art. 16 del “Regolamento comunale sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni e pubblicità” il soggetto richiedente non potrà possedere più del 15 % degli spazi pubblicitari.

Le Autorizzazioni rilasciate sono comunque fatte salve di eventuali diritti di terzi.

Le richieste di rinnovo dell'Autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine di scadenza della stessa. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo comporterà la rimozione del mezzo pubblicitario come previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione.



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Art. 11 – Procedura per l'Autorizzazione

Il richiedente dovrà presentare apposita richiesta di Autorizzazione al Servizio Assetto del Territorio completa della seguente documentazione:

- Modello richiesta Autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, disposto dall'Amministrazione.
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti SUAP/SUE spettanti per il rilascio dell'Autorizzazione.
- Estratto cartografico dove sia indicato il mezzo pubblicitario nella carta dei vincoli.
- Estratto cartografico dove siano indicate le coordinate dove sarà installato ed i rispettivi identificativi catastali.
- Documentazione fotografica con punti di ripresa.
- Relazione tecnica.
- Planimetria esplicativa con indicate le distanze da fabbricati, confini, cartelli di pericolo ecc.
- Particolare, in adeguata scala, del mezzo pubblicitario che si intende installare con indicate le relative dimensioni.
- Dichiarazione in merito alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.
- Atto di assenso legittimante all'installazione del mezzo pubblicitario da parte della proprietà dell'area nel caso in cui il richiedente non sia proprietario.

Art. 12 – Variazione del messaggio pubblicitario

La variazione del messaggio pubblicitario è consentita previo presentazione di nuova Autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 13 – Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione

L'installazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.

Ad installazione avvenuta è obbligatoria la presentazione di un'asseverazione di avvenuta installazione conformemente all'atto ed alla normativa di riferimento, a firma di tecnico/ente abilitato.

Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di:

- Effettuare la dovuta manutenzione verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario.
- Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento dell'Autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze.
- Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltretché in caso di revoca dell'Autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Comune.

- Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasione di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati ripristinando lo stato preesistente dei luoghi.
- Su ogni mezzo pubblicitario dovrà essere apposta saldamente una targhetta dove è riportato Comune di Tavarnelle Val di Pesa, il soggetto titolare, in numero e la data di autorizzazione rilasciata.

Art. 14 – Anticipata rimozione

Nei casi previsti dal precedente articolo spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario con ripristino dello stato dei luoghi preesistenti.

Art. 15 – Decadenza e revoca dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione può essere revocata prima della sua naturale scadenza per motivi di interesse pubblico incompatibili con la presenza dell'impianto.

L'Autorizzazione decade per i seguenti motivi:

- Per scadenza dell'Autorizzazione senza che sia stata presentata nuova richiesta o rinnovo della stessa.
- Per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'Autorizzazione.
- Per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto.

Parte Quarta

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme: D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada; D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 – Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 – Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubblica affissione.

Art. 17 – Norme transitorie e di salvaguardia

Al termine di validità dell'Autorizzazione tutti gli impianti, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere adeguati alle disposizioni stabilite dai precedenti articoli. La mancata regolarizzazione comporterà la rimozione del mezzo pubblicitario come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.





Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio

Per i procedimenti attivati, non ancora espletati, nel caso in cui non sia stata definita la ricognizione della superficie pubblicitaria, al rilascio dell'Autorizzazione per installazione di mezzi pubblicitari dovrà essere concessa una validità di un anno rinnovabile .

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015, ai sensi del comma 4 art. 3 del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993.



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 14001:2004
Certified Environmental System

